

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER IL TRIENNIO
SCOLASTICO 2021-2024

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari, occorrenti per il Nido d'Infanzia comunale, suddivisa nelle seguenti categorie:

- FRUTTA E VERDURA
- CARNE – POLLAME – UOVA – PESCE – LEGUMI
- PRODOTTI SURGELATI
- PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO – RISO - OLIO
- PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA PLASMON/MELLIN
- PRODOTTI LATTIERO CASEARI
- PRODOTTI PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
- BISCOTTI – CRACKER
- GENERI ALIMENTARI VARI DI DROGHERIA

La fornitura sarà effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. I generi alimentari e le carni richieste sono elencate nell'Allegato 2.

Art. 2 - Quantità presunta, caratteristiche, periodicità delle consegne e sistema di controlli dei prodotti per ciascuna categoria.

L'Amministrazione Comunale richiede e promuove, in aderenza alle norme vigenti in materia, l'utilizzo di prodotti agro-alimentari di qualità, locali, tipici, tradizionali e a filiera corta, di produzione biologica.

Le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei generi alimentari crudi da impiegare per la preparazione dei pasti dovranno essere tali da far designare i prodotti di prima qualità, utilizzando prodotti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I prodotti inclusi nella tabella dietetica ASL Napoli 3 SUD Allegato n. 3, devono garantire l'assenza di organismi geneticamente modificati tramite certificazioni dei fornitori. IL COMUNE NE VIETA L'UTILIZZO e richiede da parte della ditta rispetto del regolamento CE n. 1830/2003 s.m.i. concernente l'etichettatura di alimenti non ottenuti da materie prime OGM.

Per ciascun prodotto impiegato la ditta deve disporre di informazioni chiare e sintetiche che ne chiariscano esattamente l'origine; sono da privilegiare prodotti definiti a Denominazione di Origine Controllata (prodotti DOC), Denominazione di origine protetta (prodotti DOP) e ad Indicazione geografica protetta (prodotti IGP) secondo quanto definito nel Regolamento CE n.2081/92 s.m.i. come modificato con Reg. 510/2006. Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili; le confezioni utilizzate anche solo parzialmente dovranno mantenere leggibile l'etichetta;

La ditta deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Comune, idonee certificazioni di qualità e/o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.

Il sistema di fornitura e di approvvigionamento derrate deve garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs . n. 193/07 ss.mm.ii.

Le quantità e le caratteristiche dei prodotti sono contenuti negli Allegati al presente capitolato. I quantitativi non sono impegnativi per il Comune in quanto il consumo è subordinato al numero dei frequentanti o ad altre cause e circostanze. La fornitura dovrà essere eseguita anche per quantità maggiori o minori ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni.

Il Comune si riserva anche il diritto di cessare in qualsiasi momento gli acquisti per motivi legati alla riorganizzazione del servizio e di risolvere quindi il contratto di fornitura previa comunicazione da inviarsi almeno 90 gg. prima della cessazione.

Le derrate alimentari dovranno rispondere agli standard qualitativi richiesti documentati da certificati che attestino l'identificazione dei prodotti.

È richiesto per i prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificazione che ne attesti la produzione biologica.

I prodotti devono presentare etichettatura tale da riconoscere inequivocabilmente l'origine non transgenica degli alimenti. Tutti i pesi delle derrate ordinate e consegnate si intendono al netto da involucri, scatole, latte, barattoli e liquidi.

Per tutta la durata della fornitura, nel caso si renda necessaria una sostituzione dei prodotti offerti, la ditta deve inviarne comunicazione scritta al referente del Comune prima della consegna, motivandone le cause che l'hanno reso necessario ed allegando le schede tecniche del prodotto.

Durante il periodo contrattuale la ditta fornitrice dovrà, se invitata, fornire anche altri generi alimentari non compresi nell'elenco prodotti ma riferiti alle categorie merceologiche oggetto della presente fornitura. A tale richiesta la ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino prezzi applicati per tali generi.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata pari a tre anni, 2021- 2024, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nella determina di aggiudicazione.

La fornitura avverrà presumibilmente per dodici mesi all'anno.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

L'amministrazione si riserva la facoltà di adeguamento delle prestazioni oggetto del presente appalto a ogni eventuale modifica legislativa, nazionale o regionale, che dovesse intervenire in materia di emergenza sanitaria.

La fornitura delle derrate alimentari, oggetto del presente contratto, dovrà essere assicurata tutti i giorni del calendario scolastico previsto per l'asilo nido comunale, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali e decorrerà dalla data che sarà fissata determina di aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione del relativo contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di sospendere, in via provvisoria, le prestazioni oggetto dell'appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo. Il calendario di apertura e di chiusura dell'Asilo Nido è stabilito dall'Amministrazione Comunale e può essere variato insindacabilmente dalla medesima, senza che per questo la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 4- Importo a base di gara

L'importo stimato come base di gara per le prestazioni oggetto del presente contratto è quantificato in euro 93.619,60 IVA esclusa.

Gli importi sono comprensivi di trasporto, facchinaggio e ogni altra spesa accessoria. A tal uopo si precisa che l'Asilo Nido, luogo di consegna, sito in Via Pantano n. 20, dista dal centro di Sorrento circa 3 km.

Il prezzo inoltre dovrà essere relativo a ciascun prodotto, riferito ai generi di cui all'elenco allegato n. 2, con la precisazione che data la naturale fluttuazione dell'utenza che fruisce del servizio, l'esatto ammontare della fornitura resterà determinato dagli effettivi consumi resisi necessari.

La ditta fornitrice non potrà accampare alcuna pretesa per minori o maggiori quantità di generi alimentari o carni che saranno richieste.

Con gli importi di cui sopra s'intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente all'appalto di cui trattasi.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008, non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 5 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La procedura è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta più bassa ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. B) del medesimo D.lgs.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso relativamente alla lista dei prodotti descritti nella nell' Allegato 2 – Elenco Generi Alimentari.

In caso di offerta anomala si procederà ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 1 del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

In caso venga presentata una sola offerta valida, si procederà all'aggiudicazione solo se la stessa risulterà congrua.

Art. 6-Tipologia di utenza e quantità presunte delle prestazioni

L'utenza è costituita da bambini iscritti all'asilo nido, di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.

Il fabbisogno mensile di derrate alimentari, è indicativo e comunque non impegnativo per l'Amministrazione Comunale in quanto potrà subire variazioni in base alle esigenze e ad eventuali modifiche dell'organizzazione del servizio asilo nido.

Le prestazioni dovranno comunque essere eseguite anche per quantitativi maggiori o minori in base a quello che sarà il fabbisogno effettivo dell'Amministrazione, fermo restando le condizioni qualitative, economiche e contrattuali.

Art.7- Ordine e consegna derrate

L'ordine delle derrate alimentari, di cui al precedente art. 1, verrà effettuata da parte dell'addetta alla preparazione dei pasti con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data di consegna, entro le ore 10:30, ai recapiti indicati dalla ditta affidataria.

La consegna delle derrate alimentari, compresi i prodotti per le diete speciali, dovrà essere effettuata nell'orario compreso fra le ore 8:00 e le ore 9:00 di ogni giorno in cui c'è refezione, con applicazione di penale di € 100,00 giornaliera, per l'intero periodo di vigenza contrattuale, presso i locali del Nido d'Infanzia.

La consegna della merce dovrà avvenire presso il Nido d'Infanzia, sito in Via Pantano,18 – Sorrento, a cura e spese della ditta aggiudicataria nei giorni fissati per la consegna e secondo le modalità indicate nel presente capitolato. Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto con l'esatta indicazione della qualità (marca) quantità dei prodotti consegnati. Nei documenti di trasporto devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione quantitativa e qualitativa del prodotto ovvero il lotto di provenienza del prodotto (mai scritto a mano).

Il vettore della ditta incaricato delle consegne dovrà trattenersi, presso la struttura, il tempo strettamente necessario al personale per effettuare il controllo della conformità dei prodotti in qualità e quantità. In ogni caso la sottoscrizione del documento di trasporto non solleva la ditta dalle responsabilità in ordine ai vizi occulti dei prodotti alimentari non riscontrati immediatamente.

La consegna dei prodotti è a cura e spese della ditta aggiudicataria e dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalle Leggi vigenti, per quanto applicabili al presente appalto, deve essere effettuata con idonee attrezzature e con automezzi idonei ed igienicamente rispondenti al tipo di servizio da svolgere e muniti di autorizzazione sanitaria e, comunque, conformi all'art. 43 del D.P.R. n. 327/80 e al D. Lgs. n. 155/97 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati. Tale operazione deve essere conforme con quanto previsto all'art.47 del D.P.R. n. 327/80.

I parametri utilizzati per il controllo in sede di accettazione sono:

- condizioni di trasporto;
- conformità dell'etichetta;
- integrità delle confezioni;
- data di scadenza;
- assenza di alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia;
- corrispondenza al capitolato;
- corrispondenza tra ordine e fornitura;
- marchio attestante il prodotto biologico.

Art. 8 - Caratteristiche dei prodotti

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, comprese quelle sul congelamento e l'etichettatura, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e alle specifiche tecniche previste dal capitolato di gara e nei limiti di contaminazione microbica degli alimenti.

Tutti i prodotti **dovranno essere di prima qualità**, freschi o surgelati e approvvigionati secondo le condizioni igieniche e sanitarie previste dalla legislazione vigente.

Per qualità s'intende: qualità nutrizionale, igienica, organolettica, merceologica.

Provenienza prevalentemente da produzioni agricole nazionali, regionali o regionali limitrofe ove specificato e comunitarie.

I criteri generali a cui fare riferimento nell'approvvigionamento delle materie prime impiegate nella ristorazione scolastica da parte della Ditta fornitrice sono:

- **la corrispondenza** delle derrate alimentari fornite a quanto richiesto nel capitolato d'appalto;
- **le derrate** non devono contenere Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);

- **le forniture** dovranno essere regolari e a peso al netto degli scarti. Non sono previste tolleranze.
 - **la completa** ed esplicita compilazione di bolle di consegna e di fatture riportando un lotto di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti consegnati secondo le normative vigenti e s.m.i.;
 - **la denominazione** di vendita del prodotto secondo le norme vigenti;
 - **l'etichettatura** in conformità al D.Lgs. n. 109/92, al D.Lgs n. 114/2006, al Reg. 1169/2011, e s.m.i.;
 - **il termine** minimo di conservazione o di scadenza ben visibile sulle confezioni;
 - **gli imballaggi** devono essere integri senza alterazioni evidenti (lattine non bombate, cartoni non lacerati, ecc.);
 - **l'integrità** del prodotto consegnato (assenza di muffe, parassiti, odori sgradevoli, ecc.);
 - **la presenza** dei caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, sapore, ecc);
 - **i mezzi di trasporto** impiegati, igienicamente e tecnologicamente idonei, in perfetto stato di manutenzione conformi alle normative vigenti e deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste dal D.P.R. n. 327/1980, D.lgs. n. 110/92, Decreto n. 493/95 es.m.i. e dalle altre norme relative al mantenimento della catena del freddo (capitolo IX, punto 5 Reg. CE n. 852/2004);
 - **i materiali** ed oggetti che vengono messi a contatto con gli alimenti devono essere conformi, secondo quanto stabilito dal Reg CE 1935/2004, Reg CE 2023/2006 e s.m.i.;
 - **i prodotti di origine animale** dovranno essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione come da Regolamento CE n. 853/2004 e Regolamento CE n. 854/2004;
- La cadenza delle forniture dei prodotti ortofrutticoli, dovrà essere commisurata con la necessità di salvaguardare la freschezza e le caratteristiche organolettiche dei vegetali fino al momento del loro utilizzo o consumo.
- I prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica, devono essere documentati da certificazioni che ne attestino la produzione biologica e la provenienza.

Si rimanda all' allegato 1 Caratteristiche Merceologiche

Art. 9 - Verifiche ispettive e di conformità.

L'Amministrazione Comunale provvederà, sia nel corso del rapporto sia al termine dell'esecuzione contrattuale ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Le verifiche in corso di esecuzione verranno effettuate al termine di ciascun anno scolastico. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre predisporre apposite verifiche ispettive anche in merito ai parametri microbiologici e chimici delle derrate, avvalendosi di soggetti terzi per tutta la durata del contratto. In particolare potrà richiedere al competente Servizio Sanitario di zona periodici interventi con prelievi di campioni al momento della consegna delle derrate alimentari.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato la difformità e il rifiuto totale o parziale della fornitura. Dell'esito del verbale l'Amministrazione Comunale darà comunicazione formale alla ditta la quale per le partite contestate dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione. Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, la mancata sostituzione della merce verrà considerata quale mancata consegna e l'Amministrazione Comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste dalle Condizioni Contrattuali.

Le partite contestate s'intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite entro un'ora dalla comunicazione della contestazione.

Art. 10– Validità dell’offerta

La ditta dovrà garantire la validità dei prezzi, gli stessi saranno impegnativi e vincolanti, fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto.

Art. 11 - Penalità

La ditta aggiudicatrice nell’esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a quanto prescritto dal presente capitolato e relative schede tecniche. Eventuali inadempienze rilevate dal Comune o ad esso comunicate dagli organi di controllo determineranno l’applicazione di una penale che sarà determinata tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00 in base alla gravità dell’infrazione e su giudizio insindacabile del dirigente responsabile.

In particolare:

- per ritardo o mancata consegna delle derrate ordinate entro i limiti stabiliti sarà applicata una penale di Euro 50,00;
- per mancato rispetto degli standard merceologici sarà applicata una penale di euro 1.000,00;
- per non corrispondenza del peso netto della merce consegnata con quello dichiarato nelle bolle di accompagnamento sarà applicata una penale di euro 200,00;
- nel caso di non conformità tra merce consegnata e la dichiarazione riportata nel documento di accompagnamento sarà applicata una penale di euro 100,00;
- per confezionamento delle derrate alimentari non conformi ai parametri del capitolato ed alle disposizioni legislative in materia sarà applicata una penale di euro 100,00 per prodotto erroneamente confezionato;
- nel caso di non rispetto igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari come previsto dalla legge vigente sarà applicata una penale di euro 300,00. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto con determinazione dirigenziale. Si procede al recupero della penalità da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione della penale di cui sopra non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei maggiori danni. La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla ditta in via amministrativa.

Art. 12 – Esecuzione d’ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle forniture di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.

Art. 13 - Registrazione del contratto e spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art.14 – Pagamenti

Il pagamento delle forniture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore, acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione delle fatture al Soggetto aggiudicatario è subordinata:

- alla formale trasmissione, da parte del Soggetto aggiudicatario, all'Amministrazione aggiudicatrice di ogni documento necessario alla liquidazione (documento di trasporto) ai sensi delle procedure all'uopo formalizzate dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
- al positivo riscontro della stazione appaltante dell'intero procedimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede, di norma a cadenza mensile, a porre in pagamento gli importi delle fatture verificate e valutate congrue rispetto al Servizio eseguito.

Non si dà corso ad alcun pagamento se il Soggetto aggiudicatario non ha curato, presso l'Amministrazione aggiudicatrice, gli adempimenti stabiliti per la validità del contratto stesso.

L'Ufficio finanziario dell'Amministrazione aggiudicatrice procede all'emissione del mandato di pagamento in favore del Soggetto aggiudicatario.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte del Soggetto aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Il Soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al Servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale.

La fattura elettronica, emessa solo dopo la sottoscrizione del contratto, sarà intestata a:

Denominazione ente: COMUNE DI SORRENTO

Codice Amministrazione destinataria: OMZLDA

Codice Fiscale: 82001030632

Indirizzo: Piazza S. Antonino, 14 – Sorrento (Na)

Art.15 - Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

L'esecutore è responsabile di ogni danno diretto o indiretto che possa derivare all'Amministrazione, agli utenti delle mense ed ai terzi nell'esecuzione della fornitura, compresi quelli derivanti dalla consegna di alimenti contaminati o avariati, inclusi i vizi di origine. L'esecutore è tenuto inoltre al risarcimento dei danni provocati dalla contaminazione microbiologica di oggetti e persone, riconducibile direttamente o indirettamente all'esecutore o alle attrezzature utilizzate (camion, veicoli di ogni genere, etc.). Allo scopo, il soggetto aggiudicatario, dovrà stipulare, per tutto il periodo della durata della fornitura, un'apposita assicurazione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, avente un massimale non inferiore a 1.500.000,00 di euro, a beneficio dell'Amministrazione Committente e terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo soggetto aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne l'Amministrazione Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché eventuali terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi utenti dei servizi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto, con particolare riferimento ai prodotti, inclusi i danni da intossicazione alimentare, tossinfezione alimentare subiti dai fruitori del servizio di ristorazione scolastica, e con la precisazione che l'Amministrazione Comunale è

esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'appaltatore durante l'esecuzione del presente appalto.

Art. 16 – Subappalto e Cessione del contratto

È vietato alla ditta sia il subappalto che la cessione del contratto.

Art. 17 – Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18 - Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione delle forniture, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione delle forniture, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le forniture regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno dell'aggiudicatario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

Art. 20 – Fallimento, successione e cessione della ditta

Il Comune, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11— comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal *de cuius*. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 21 – Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal —Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Art. 22– Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 23– Obblighi in tema di “Legge anticorruzione”

L'appaltatore all'atto dell'affidamento deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Sorrento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 24 – Privacy

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi DEL GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ai soli fini della presente procedura d'appalto si considerano responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) a) il responsabile del procedimento in capo all'Amministrazione aggiudicatrice; b) per il Soggetto aggiudicatario, in relazione alle rispettive competenze, il rappresentante legale del Soggetto aggiudicatario.

Ogni documento relativo all'esecuzione del Capitolato d'appalto è trattato nel rispetto del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25 – Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torre Annunziata, rimanendo espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l'appalto dei servizi oggetto dell'appalto.